Causa 55/86 R

Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol de Pontevedra (Arposol) contro Consiglio delle Comunità europee

« Pesca — Provvedimenti di attuazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
22 aprile 1986 *

Nel procedimento 55/86 R,

Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol de Pontevedra (Arposol), con sede sociale in Vigo, rappresentata dall'avv. José Luis Meseguer Sánchez, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

richiedente,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo agente sig. Yves Chrétien, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Kaeser, Banca europea per gli investimenti, boulevard Konrad-Adenauer,

resistente,

avente ad oggetto un'istanza di sospensione dell'esecuzione del regolamento del Consiglio 31 dicembre 1985, n. 3781,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1986, l'associazione richiedente ha proposto, a norma dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento del regolamento del Consiglio 31 dicembre 1985, n. 3781, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 363, del 31.12.1985, pag. 26).

2 Tale regolamento dispone, in particolare, che le autorità competenti degli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione e allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione qualsiasi infrazione constatata alla normativa di accesso alle acque ed alle risorse, di cui agli artt. 163, 164 e 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione, precisando, oltre al nome ed ai contrassegni d'identificazione del peschereccio interessato, le condizioni in cui si è verificata l'infrazione e le azioni penali o amministrative intentate e le altre misure eventualmente adottate, come pure qualsiasi decisione giudiziaria relativa a tale infrazione. Sulla base di una decisione giudiziaria notificata o in qualsiasi altro caso di constatazione di un'infrazione alla normativa, lo Stato membro di bandiera non può più iscrivere il peschereccio di cui trattasi sui progetti di elenchi periodici ch'esso sottopone alla Commissione per un periodo stabilito dal regolamento e che varia a se-

conda che si tratti della pesca generale o di talune attività di pesca specializzata, che si tratti della prima infrazione o di una nuova infrazione, o ancora che si tratti di un'attività di pesca senza autorizzazione o di un'altra infrazione. Nel caso di pesca senza autorizzazione, il regolamento contempla inoltre la possibilità che lo Stato membro non iscriva su un progetto di elenco periodico, per i medesimi periodi, un altro peschereccio armato dal proprietario o dal noleggiatore del primo peschereccio che, al momento dell'infrazione, figurava su un elenco periodico.

3 Le disposizioni dell'atto di adesione riguardanti i pescherecci di proprietà dei membri dell'associazione richiedente sono gli artt. da 154 a 166, nonché l'allegato IX. Questi articoli definiscono in modo molto dettagliato il regime di pesca, per il periodo transitorio, dei pescherecci battenti bandiera spagnola nelle acque che sono sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità a dieci. L'allegato IX contiene un elenco nominativo di 300 pescherecci che possono essere autorizzati ad esercitare la loro attività di pesca in talune zone. Tuttavia, solo 150 pescherecci tipo, di cui 70 nella divisione CIEM VII che interessa particolarmente l'associazione richiedente, sono autorizzati ad esercitare contemporaneamente la loro attività di pesca. Questi pescherecci sono quelli che figurano in un elenco periodico stabilito dalla Commissione, in base ad un progetto di elenco presentato dalle autorità spagnole.

4 Ai sensi dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Quest'ultima può tuttavia, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e disporre tutti gli altri provvedimenti provvisori necessari.

5 Affinché possano essere disposti provvedimenti provvisori come quelli richiesti, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono specificare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto, nonché i motivi di urgenza.

6 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave ed irreparabile sia cagionato alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.

7 L'associazione richiedente deduce quattro mezzi di fatto e di diritto che, a suo parere, giustificherebbero la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato. In primo luogo, la possibilità di non autorizzare il peschereccio di cui trattasi a pescare per un certo periodo creerebbe una nuova sanzione applicabile alle persone responsabili. Tale sanzione, che violerebbe il principio di unità di giurisdizione poiché lo Stato membro territorialmente competente e lo Stato membro di bandiera del peschereccio sarebbero competenti a colpire separatamente con sanzioni gli stessi fatti, sarebbe incompatibile anche col principio generale *non bis in idem*, secondo cui nessuno dovrebbe essere punito due volte per lo stesso fatto. Inoltre, il provvedimento priverebbe gli operatori colpiti da una sanzione della possibilità di difendersi contro la stessa, sia dinanzi ad un'autorità amministrativa dello Stato membro sia dinanzi ad un organo giurisdizionale. Il regolamento sarebbe inoltre impreciso circa le condizioni d'applicazione della sanzione aggravata in caso di reiterazione di un'infrazione.

8 L'associazione richiedente osserva che l'immobilizzazione di un peschereccio per quattro mesi costa una somma equivalente a 100 000 ECU, danno difficilmente riparabile se la Corte dovesse poi annullare il regolamento impugnato. Inoltre, i membri dell'equipaggio del peschereccio subirebbero una notevole perdita salariale, anche se percepissero il sussidio di disoccupazione. Per un equipaggio di 18 persone, la perdita sarebbe di 32 000 ECU o di 58 000 ECU se i membri non percepissero alcun sussidio di disoccupazione.

9 Inoltre, il regolamento sarebbe discriminatorio poiché la normativa si applicherebbe solo ai pescherecci spagnoli autorizzati a pescare nelle divisioni CIEM V b, VI, VII e VIII a, b, d, in forza degli artt. 158 e 160 dell'atto di adesione. Di conseguenza, benché abbia assertivamente carattere generale e si applichi a tutti i pescherecci della Comunità, il regolamento in questione creerebbe una discriminazione tra i pescherecci spagnoli e gli altri pescherecci comunitari che operano nelle menzionate divisioni CIEM.

10 Si avrebbe, inoltre, una discriminazione economica, dato che l'inattività di talune imbarcazioni spagnole creerebbe un deficit di approvvigionamento di pesce fresco sul mercato spagnolo che sarebbe colmato dalle esportazioni delle imprese comunitarie non spagnole.

11 L'associazione richiedente fa valere anche una discriminazione tra i pescherecci spagnoli a seconda che essi peschino nelle divisioni menzionate o nelle divisioni CIEM VIII c e IX, che corrispondono ad acque spagnole, dato che i provvedimenti contemplati dal regolamento di cui trattasi non si applicano a queste ultime. Infine, i pescherecci spagnoli sarebbero discriminati rispetto a quelli portoghesi nelle acque portoghesi e nelle acque spagnole.

12 Il Consiglio, nelle sue osservazioni, contesta anzitutto la ricevibilità della domanda, dato che il regolamento di cui trattasi non può essere considerato una decisione adottata sotto l'apparenza di un regolamento, ma ha portata generale di natura puramente normativa. Inoltre, l'associazione non avrebbe interesse ad agire per difendere gli interessi dei suoi membri, data la giurisprudenza della Corte in materia.

13 Il Consiglio sottolinea che il regolamento di cui trattasi non priva i pescherecci spagnoli del diritto di esercitare la loro attività di pesca. Il regime instaurato dall'atto di adesione per la pesca durante il periodo transitorio attribuisce il diritto di pescare in un dato momento solo ai pescherecci che figurano su un elenco periodico. La sanzione contemplata dal regolamento potrebbe essere applicata soltanto qualora siano soddisfatte due condizioni, e cioè l'esistenza di un'infrazione alla normativa sulla pesca e la sua constatazione nella debita forma secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro competente.

14 Il Consiglio nega che il fatto di non essere iscritto su un elenco periodico costituisca un danno irreparabile. La cessazione dell'attività di pesca nelle acque comunitarie rappresenterebbe, certo, un lucro cessante, ma tale situazione deriverebbe dalla pura e semplice applicazione dell'atto di adesione. Secondo il Consiglio, l'armatore che si ritenga leso potrà sempre adire le vie legali per chiedere riparazione del danno causato da un'eventuale illegittimità.

15 Il Consiglio respinge la censura di discriminazione. A suo dire, il regolamento n. 3781/85 si applica non solo ai pescatori spagnoli nelle acque degli Stati membri originari, ma anche ai pescatori degli altri Stati membri nelle acque spagnole. Ciò risulterebbe dall'atto di adesione, il quale, all'art. 164, n. 2, stabilisce che le attività di pesca specializzate delle navi battenti bandiera di uno Stato membro attuale nelle acque che rientrano nella sovranità o nella giurisprudenza della Spagna si esercitano secondo le stesse modalità di accesso e di controllo di quelle stabilite per

le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli Stati membri attuali. Per le altre attività di pesca esercitate in forza dell'art. 164, n. 1, dell'atto di adesione, il regime dei pescherecci interessati è paragonabile, come chiarisce il secondo punto del preambolo del regolamento n. 3781/85, a quello che si applica per l'attività di pesca non specializzata delle navi battenti bandiera spagnola nelle acque che rientrano nella sovranità o nella giurisdizione degli Stati membri attuali.

16 Le parti hanno presentato osservazioni orali nell'udienza di lunedì 14 aprile 1986.

17 In udienza, l'agente del Consiglio ha dichiarato che la sua istituzione intendeva chiedere alla Corte, in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, di decidere separatamente sulla ricevibilità. Secondo la prassi seguita in materia di provvedimenti provvisori, non è necessario approfondire nella presente ordinanza la questione della ricevibilità del ricorso principale.

18 Il presidente della Corte ritiene che la richiedente non ha provato che i membri dell'associazione subirebbero un danno irreparabile se non venisse concessa la sospensione dell'esecuzione. La sanzione contemplata dal regolamento impugnato risulta applicabile qualora un peschereccio spagnolo commetta un'infrazione alla vigente normativa sulla pesca. È pertanto sufficiente che l'armatore ed il comandante rispettino la normativa in vigore per evitare d'incorrere nella sanzione contemplata dal regolamento. Anche se, all'inizio dell'anno, si è potuta avere una certa confusione circa la normativa vigente, la richiedente ammette che gli armatori ed i comandanti dei pescherecci sono ora al corrente delle norme che si applicano nella fattispecie.

19 Sembra inoltre che la certezza del diritto sia garantita in modo adeguato nel sistema di controllo e di sanzioni contemplato dal combinato disposto dell'atto di adesione e del regolamento impugnato. In primo luogo, se un peschereccio viene sorpreso dalle autorità dello Stato membro territorialmente competente nell'atto di commettere un'infrazione, qualsiasi sanzione inflitta dai giudici di tale Stato membro sarà applicata in conformità alla procedura vigente in tale Stato, con le garan-

zie procedurali, i diritti d'impugnazione e la possibilità di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Così pure, per quanto riguarda l'esclusione dall'elenco periodico, sembra sussistere, sia sul piano nazionale sia su quello comunitario, la possibilità di impugnare l'elenco periodico. Pertanto, se la sanzione di esclusione viene irrogata in modo illegittimo, l'armatore non è privo di qualsiasi rimedio.

20 Tenuto conto di quanto precede, non è necessario pronunciarsi sulle allegazioni relative al trattamento discriminatorio nei confronti dei pescherecci spagnoli, sulle quali si dovrà decidere nell'ambito della causa principale. È sufficiente prendere atto del fatto che il Consiglio contesta dette allegazioni.

21 Poiché la richiedente non ha provato l'esistenza di un danno irreparabile, ad essa non vanno concessi i provvedimenti provvisori richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) L'istanza è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 22 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart